

## Imposte

# Nodo sulla deducibilità dei costi per le Srl italiane a controllo Usa

di Massimo Bellini e Emiliano Zanotti

28 Marzo 2022



Le società a responsabilità limitata controllate da società americane e considerate trasparenti ai fini statunitensi, *disregarded entity* o *partnership* in caso di più soci, devono verificare la presenza di disallineamenti da ibridi che potrebbero comportare l'indeducibilità dei costi in Italia. La normativa sugli ibridi è stata introdotta con il [Dlgs 142/2018](#) ("decreto Atad") ed è in vigore dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021 per gli ibridi inversi). La [circolare 2/E del 26 gennaio](#) scorso ha fornito i primi chiarimenti sul tema.

### La verifica sui disallineamenti

La normativa statunitense consente alle società controllate italiane che rivestono la forma di Srl di essere trattate come società trasparenti ai fini americani a prescindere dal trattamento fiscale in Italia ("*check-the-box*"). Si tratta di entità ibride secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera i), del decreto Atad: un'entità è ibrida quando è considerata soggetto passivo in base alla legislazione di uno Stato e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti di altri soggetti passivi in un'altra giurisdizione. In particolare, le Srl che optano per il *check-the-box* sono entità ibride "dirette" in quanto sono considerate opache in Italia e trasparenti negli Usa.

Va pertanto verificato se queste entità ibride possano generare disallineamenti oggetto del decreto Atad. Potrebbe trattarsi di: doppia deduzione ("DD") di componenti negativi sostenuti dall'entità ibrida italiana nei confronti di altre entità, del

gruppo o meno, che sono deducibili sia dall'entità ibrida che dal socio Usa;  
o deduzione/non inclusione ("D/NI") di componenti negativi sostenuti dall'entità ibrida italiana nei confronti del socio Usa che sono deducibili per l'entità ibrida e disconosciuti per il socio.

### **Le situazioni possibili**

La presenza del disallineamento impone l'indeducibilità del costo in Italia qualora la deduzione non sia negata negli Usa per i casi di "DD". Anche nelle ipotesi di "D/NI" vi sarebbe indeducibilità del costo in Italia in quanto il disallineamento non sarebbe neutralizzato negli Usa. Tuttavia, in ogni caso l'effetto diviene rilevante solo nel periodo d'imposta e nella misura in cui la deduzione ibrida eccede eventuali componenti positivi considerabili a doppia inclusione (eccesso di deduzione) e tale eccedenza sia compensata nella giurisdizione del pagatore (Italia) da redditi non a doppia inclusione ("approccio di danno").

1 Si ipotizzi la Srl Alfa che sostiene costi per 200 e consegue ricavi per 100, entrambi verso terzi o altre società del gruppo diverse dal socio americano Beta. In caso di opzione *check-the-box*, i costi di 200 sono dedotti da Alfa e da Beta e i ricavi di 100 sono tassati in capo a entrambe le società. I costi di Alfa sono superiori ai ricavi di 100, che sono a doppia inclusione, e determinano pertanto un eccesso di deduzione di 100. Questo non determina di per sé un disallineamento da ibridi ("DD"), che scatta solo se l'eccesso di deduzione è utilizzato in Italia a fronte di ricavi non a doppia inclusione. Ciò può ad esempio avvenire se Alfa aderisce a un consolidato fiscale domestico e l'eccesso di deduzione compensa i redditi di un'altra società italiana, Gamma, che è considerata opaca da entrambi gli stati. L'eventualità che Beta utilizzi l'eccesso di deduzione di 100 per compensare redditi di fonte Usa non a doppia inclusione non rileva.

2 Un secondo caso di "DD" potrebbe essere quello in cui Alfa sostiene costi verso terzi o altre società del gruppo per 200 e ha ricavi di 100 verso Beta. I costi di 200 sono dedotti sia da Alfa che da Beta. I ricavi di Alfa sarebbero tassati in Italia e disconosciuti da Beta. Si determina in sostanza un effetto di

“non deduzione e inclusione” che, in base alla circolare 2/E, è assimilabile a una doppia inclusione dei redditi. Pertanto non sono richieste reazioni di contrasto, a patto che l'eccesso di deduzione in capo ad Alfa non venga compensato con redditi che non sono a doppia inclusione (come nell'esempio sopra del consolidato).

3 Un terzo caso di “D/NI” potrebbe essere quello in cui Alfa sostiene costi di 200 verso Beta (che disconosce il relativo ricavo) e ha ricavi nei confronti di terzi o altre società del gruppo per 100. Come sopra, l'eccesso di deduzione di 100 è dannoso solo se compensato con redditi non a doppia inclusione.

I costi originariamente considerati ineducibili per effetto delle norme di reazione possono essere dedotti ex-post se e nella misura in cui emerge, in Italia nei casi esaminati, un reddito a doppia inclusione in esercizi successivi.

---

## **Gli ultimi contenuti di Imposte →**

---

28 Marzo 2022

### **Immobili acquistati nel metaverso: tassabile (solo) la rivendita di Nft**

*di Dario Deotto e Francesco Rampone*

---

28 Marzo 2022

### **È il momento di andare oltre i temi pop**

*di Salvatore Padula*

---

28 Marzo 2022

### **Rimedi a ostacoli su riallineamenti e rivalutazioni**

*di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli*

---

28 Marzo 2022

### **Bene ceduto all'estero da riparare: è importazione se rientra da Paesi non Ue**

*di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta*

---

28 Marzo 2022

### **Servizi post vendita: fuori campo Iva gli interventi gratuiti del venditore**

*di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri, Riccardo Zavatta*

